



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 maggio 2017
(OR. en)

8133/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0059 (NLE)**

**UD 103
MED 25
COMER 50**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto
della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ (la "convenzione"), che stabilisce le norme relative all'origine delle merci scambiate nell'ambito di accordi di libero scambio tra i paesi della zona paneuromediterranea nonché con i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.
- (2) L' articolo 1 dell'appendice II della convenzione dispone che le parti contraenti possono applicare, negli scambi bilaterali, disposizioni particolari che derogano alle disposizioni generali stabilite nell'appendice I della convenzione stessa. Tali disposizioni particolari figurano negli allegati all'appendice II.
- (3) Il comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (le " parti CEFTA"), ha adottato la decisione n. 3/2015, del 26 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I della convenzione.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (4) La decisione n. 3/2015 mira ad agevolare gli scambi tra le parti CEFTA mitigando le condizioni relative al cumulo dell'origine di cui all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione e sopprimendo il divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi di cui all'articolo 14 dell'appendice I della convenzione. Tali disposizioni derogatorie si applicano unicamente ai fini della determinazione dell'origine delle merci oggetto di scambi commerciali tra parti CEFTA.
- (5) Tali disposizioni derogatorie dovrebbero figurare in un nuovo allegato, da inserire nell'appendice II della convenzione, relativo agli scambi realizzati nell'ambito del CEFTA di cui fanno parte le parti CEFTA. È opportuno modificare di conseguenza l'appendice II della convenzione.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto della convenzione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

A seguito dell'adozione, la decisione del comitato congiunto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di

DECISIONE N. .../2017
DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE
SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del

**che modifica le disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
introducendo una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale
negli scambi disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA)
di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo
di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea**

IL COMITATO MISTO,

considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹,

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (la "convenzione"), l'appendice II fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all'appendice I.
- (2) L'articolo 1 dell'appendice II della convenzione dispone che le parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I e che tali disposizioni sono contenute negli allegati all'appendice II.
- (3) La Repubblica di Serbia, in qualità di presidente del sottocomitato per le dogane e le regole di origine nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (le "parti CEFTA"), ha informato il segretariato del comitato misto della convenzione in merito alla decisione n. 3/2015 del comitato misto dell'accordo centroeuropeo di libero scambio, del 26 novembre 2015, che introduce una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea nell'ambito del CEFTA.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato misto adotta all'unanimità le modifiche alla convenzione, incluse le appendici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice II della convenzione, recante deroghe alle disposizioni dell'appendice I della convenzione, è modificata e integrata dagli allegati XIII, G e H dell'appendice II della convenzione, che figurano negli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati XIII, G e H dell'appendice II della convenzione, che figurano negli allegati della presente decisione, specificano le condizioni di applicazione del divieto di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra le parti CEFTA.

Articolo 3

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell' adozione da parte del comitato misto.

La data di applicazione è ...

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto

Il presidente

ALLEGATO I

Allegato XIII dell'appendice II

Scambi disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA)
di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo
di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Articolo 1

Esclusioni dal cumulo dell'origine

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Articolo 2

Cumulo dell'origine

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Moldova o nei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (le "parti CEFTA") si considerano effettuate in un'altra parte CEFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella parte CEFTA considerata. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della parte CEFTA considerata solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.

Articolo 3

Prove dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di una parte CEFTA se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Articolo 4

Dichiarazioni del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte CEFTA per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti CEFTA, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nelle parti CEFTA, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari delle parti CEFTA e soddisfino gli altri requisiti dell'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato G della presente appendice, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nelle parti CEFTA rimanga costante per un lungo periodo di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. L'autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione stabilisce le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato H della presente appendice e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa è fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci contemplate da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono dattiloscritte o stampate in inglese, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni ivi riportate.

Articolo 5
Documenti giustificativi

Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti CEFTA i materiali utilizzati, compilate in una di tali parti, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una parte CEFTA e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Articolo 6
Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato. Tale periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Articolo 7

Cooperazione amministrativa

Fatti salvi gli articoli 31 e 32 dell'appendice I, al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato le parti CEFTA si prestano assistenza reciproca, tramite le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 8

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta l'autorità doganale della parte CEFTA in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della parte CEFTA di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore nonché le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione all'autorità doganale della parte CEFTA in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo è effettuato dall'autorità doganale della parte CEFTA in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto all'autorità doganale che lo ha richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 9

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

Articolo 10

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'appendice I non si applica negli scambi bilaterali tra parti CEFTA.

ALLEGATO II

ALLEGATO G dell'appendice II

Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni
o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito
il carattere originario a titolo preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA
senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal documento allegato, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:

Designazione delle merci fornite ¹	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ²	Valore dei materiali non originari utilizzati ³
Valore totale			

¹ Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

² Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

³ Per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre queste merci sono originari delle parti CEFTA.
3. Le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di una parte CEFTA in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA ⁴
.....
.....
.....
.....
.....

(Luogo e data)

*(Indirizzo e firma del fornitore;
si deve inoltre indicare in maniera
chiaramente leggibile il nome della
persona che firma la dichiarazione)*

⁴ Per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO III

ALLEGATO H dell'appendice II

Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA
senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a,¹ dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:

¹ Nome e indirizzo del cliente.

Designazione delle merci fornite ²	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ³	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁴
Valore totale			

² Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

³ Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

⁴ Per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre queste merci sono originari delle parti CEFTA.
3. Le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di una parte CEFTA in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA ⁵

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci

da.....

a.....⁶

⁵ Per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

⁶ Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

Mi impegno ad informare immediatamente⁷
qualora la dichiarazione non sia più valida.

.....
(Luogo e data)
.....
.....
.....

*(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre
indicare in maniera chiaramente leggibile il nome
della persona che firma la dichiarazione)*

⁷ Nome e indirizzo del cliente.